

N. R.G. **8240/2020**



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca De Luca, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8240/2020 promossa da:

[REDACTED] n. in data 21.11.1980 in
Brasile,
con il patrocinio dell'avv.to MACCARI ALESSANDRA;

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso
dall'Avvocatura dello Stato;

PARTE RESISTENTE-CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione, il ricorrente ha convenuto il Ministero dell'Interno innanzi all'intestato Tribunale chiedendo che venga dichiarato il suo status di cittadino italiano *iure sanguinis* in virtù della discendenza dal sig. [REDACTED] nato a Lentiai (BL) il 09.09.1870, il quale, emigrato in Brasile non si è naturalizzato cittadino brasiliano (doc.12) come documentato in atti e meglio esplicito in ricorso.

Il Ministero dell'Interno non si costituiva in giudizio.

Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "*iure sanguinis*" ai propri discendenti.

Dall'esame della documentazione emerge altresì che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.

La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure *ratione temporis* – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti.



La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.

Tanto premesso, la domanda deve essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta avrebbe dovuto essere valutata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.

Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova di aver presentato nel 2019 al Consolato generale d'Italia a Curitiba la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano *iure sanguinis*, quale discendente – in linea diretta- di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta, né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.

L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.

Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando il ricorrente è cittadino italiano e disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.

Così deciso in Roma, li 23/02/2021

IL GIUDICE
dott.ssa Francesca De Luca

